



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 700 cpc presentato da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti dell' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante "pro tempore", e vista la comparsa di costituzione e risposta di quest'ultima; letti gli atti di causa;

a scioglimento della assunta riserva, osserva quanto segue:

con il ricorso in oggetto *Parte_1* e *Parte_2* chiedevano al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva della delibera del 19 febbraio 2026 adottata dal collegio dei probiviri della resistente, con cui era stata disposta la loro immediata esclusione dall'associazione (con perdita immediata della qualità di socio e di tutti i diritti associativi, e divieto di accesso alla sede ed agli spazi dell'ente), per avere il *Pt_1* asseritamente sottratto il 2 novembre 2025 la somma di euro 6.500,00 dalla cassaforte sociale e, in concorso con il *Parte_2* in data 3 dicembre 2025, l'apparecchiatura informatica di proprietà dell'associazione stessa (server aziendali, p.c. dell'amministratore, hard disk, stampanti), nonché per aver fatto accesso abusivo a dati sensibili.

A sostegno, i ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'impugnata delibera in quanto adottata da un organo irregolarmente istituito (in luogo del Consiglio direttivo preposto a deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati), in violazione del loro diritto di difesa; eccepivano, altresì, l'infondatezza degli addebiti mossi.

Costituitasi in giudizio, l'associazione contestava l'assunto avversario, deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di sussidiarietà, nonché la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, attesa la non definitività della delibera in questione.

La resistente contestava, altresì, la ricorrenza dei presupposti del "fumus" e del "periculum" richiesti per la concessione dell'invocata cautela.

Così compendiati i fatti di causa, il Tribunale è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Giova innanzitutto precisare che, nella specie, trattandosi di un ricorso cautelare, non trova applicazione la norma statutaria contenente la clausola compromissoria.

Ed invero, in base al disposto di cui all'art. 669 quinquies c.p.c., così come novellato dalla L. 80/2005, la competenza in materia cautelare, pur in presenza di una clausola arbitrale, spetta al Giudice che sarebbe competente per il merito (in tal senso Trib. Marsala del 10.7.2019).

Tanto premesso, il giudicante ritiene che il ricorso sia ammissibile.

Ed invero, come condivisibilmente ritenuto, "l'art. 23 co.1 c.c. sancisce, per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato. Il terzo comma prescrive poi che il Presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.

La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve, poi, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).

Ciò posto, dalla formulazione dell'art. 23 c.c. e, segnatamente, del passaggio in cui la norma prevede che il provvedimento di sospensione possa essere adottato "su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione", si desume che la domanda cautelare a tal fine esperita possa dirsi ammissibile solo se formulata in pendenza del giudizio di merito" (Tribunale Roma, 12.5.23).

Per ciò che qui rileva, le disposizioni relative al procedimento cautelare ante causam possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da una disposizione contenuta nel

codice civile nei limiti in cui le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti (art. 669 quaterdecies c.p.c.).

Pertanto, nel rapporto fra le disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 669 ter c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell’art. 23, terzo comma, c.c., le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale; come tale esclusivamente applicabile in luogo del diritto generale, incompatibile con il procedimento previsto dalla norma speciale (così Tribunale Roma, cit.).

Ebbene, il giudizio di merito cui il presente ricorso cautelare è strumentale è devoluto agli arbitri, in forza dell’art. 26 dello Statuto (doc. n. 2), che assegna “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari” (quindi, anche quella oggetto del presente procedimento) ad un collegio arbitrale irrituale.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la resistente ha infondatamente eccepito l’inammissibilità del ricorso d’urgenza che ci occupa, poiché lo stesso è stato azionato dopo la preventiva instaurazione del giudizio di merito mediante la presentazione, nel caso specifico, della domanda di arbitrato con il contestuale invito all’associazione di nomina di proprio arbitro, come risulta dalla documentazione allegata all’atto introduttivo (in particolare, doc. 5).

Infatti, la pendenza del giudizio arbitrale si determina “(non con la nomina di tutti gli arbitri e la costituzione del collegio arbitrale) semplicemente, secondo il disposto normativo di cui all’art. 669 octies, 5°c., c.p.c., con la notifica da parte del ricorrente alla controparte di un atto con cui “dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto spetta, alla nomina degli arbitri” (in tal senso, Tribunale Torino, 29.8.2020; si veda anche Tribunale Roma 12.5.2023).

E a tanto hanno provveduto il Pt_1 e il Parte_2 che hanno notificato all’associazione atti dal siffatto contenuto in data 17 marzo 2026 e, dunque, prima del deposito del ricorso cautelare, avvenuto il 19 marzo seguente.

Di conseguenza, deve concludersi per l’ammissibilità del ricorso.

La domanda, tuttavia, deve essere rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi la sussistenza del “periculum in mora”.

Ed infatti, nella specie non è stato chiarito quale sarebbe in concreto il pericolo di danno grave e irreparabile che i ricorrenti potrebbero subire a causa della esclusione dall’associazione resistente.

Come è noto, il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio

irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, se non una piena dimostrazione, almeno una specifica allegazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Tribunale Pescara, 4.11.25 e Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 5.3.26).

Ed allora, ai fini che qui interessano, appare evidente come i ricorrenti non abbiano assolto al proprio onere probatorio come sopra specificato.

Infatti, si sono limitati ad allegare, del tutto genericamente, una estinzione dei loro diritti associativi per il tempo necessario alla conclusione del giudizio di merito, che, in quanto devoluto al collegio arbitrale, in caso di esito sfavorevole, imporrebbe la ulteriore necessaria impugnazione del lodo di fronte al Tribunale ordinario (eventualità cui sarebbe peraltro soggetta anche l'associazione, in caso di soccombenza).

Si tratta di un pregiudizio che non solo non trova riscontro ma che, al contrario viene smentito dalla circostanza (incontestata) del mancato versamento della quota associativa degli ultimi anni da parte dei ricorrenti medesimi, il che induce a ritenere il loro evidente disinteresse alla vita associativa.

In definitiva, va ribadita la insussistenza, nella specie, del "periculum in mora", accertamento che esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del "fumus boni iuris", e di ogni ulteriore eccezione.

Di qui il rigetto del ricorso.

In ordine alla regolamentazione delle spese, chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui "sebbene il presente procedimento cautelare si inserisca nell'ambito del giudizio arbitrale volto ad ottenere la pronunzia di invalidità della deliberazione oggetto del presente giudizio, attesa la separazione delle competenze tra giudizio arbitrale e giudizio (cautelare) ordinario, si deve concludere che gli arbitri non siano competenti a decidere in ordine alle spese sostenute dalle parti in un diverso (ancorché collegato) giudizio.

In particolare, allorquando la cautela venga chiesta ad un giudice diverso da quello competente per il merito, sia che si tratti di un magistrato onorario, sia di arbitri privati o del giudice straniero, è sempre devoluta al giudice della cautela la statuizione sulle spese del giudizio cautelare; da un lato, infatti, non sarebbe possibile, nella specie, investire gli arbitri di una decisione sulle spese di un giudizio in ogni caso estraneo alla loro cognizione e, dall'altro, non sarebbe giustificabile il sacrificio della parte vittoriosa in sede cautelare (arg. da Trib. Napoli, 3 ottobre 2006)" (così Tribunale Roma, 19.9.2018).

Conseguentemente, il Tribunale risulta competente anche a decidere sulle spese processuali.

Pertanto, ricorrendo un'ipotesi di soccombenza parziale (la resistente in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso) le spese vengono compensate nella misura di un terzo; la residua frazione viene posta a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura indicata in dispositivo (per la fase introduttiva e di studio liquidazione in applicazione dei parametri medi, procedimento cautelare di valore indeterminabile e bassa complessità, e liquidazione in base ai valori minimi per le altre due fasi, essendosi tenuta una sola udienza, a trattazione scritta).

P.Q.M.

rigetta il ricorso come sopra proposto;

compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento della residua frazione, che liquida nella misura di euro 2.413,34 per due terzi compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Pescara, il 10 giugno 2026

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco